

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 17/07/2018

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 16.12.2011 ed estinto anticipatamente (in corrispondenza della 59esima rata di rimborso su 120 complessive) sulla base del conteggio estintivo emesso dall'intermediario il 23.11.2016, l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione *pro rata temporis* delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento, come di seguito specificate:

- euro 152,50 a titolo di rimborso spese istruttoria;
- euro 76,25 per il rimborso delle commissioni bancarie;
- euro 4.280,02 per il rimborso delle commissioni di intermediazione;
- euro 219,60 a titolo di rimborso oneri assicurativi.

Il tutto per un importo complessivo di euro 4.484,87 oltre interessi legali.

Il ricorrente ha domandato, altresì, un risarcimento del danno pari ad euro 250,00, corrispondente alle spese legali sostenute per il procedimento.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha concluso per l'integrale rigetto delle domande formulate dal ricorrente, eccependo:

- che i costi e le condizioni economiche applicate al finanziamento risultano dettagliatamente descritti nel regolamento contrattuale e indicati, in forma sintetica, anche nel frontespizio nonché nella documentazione precontrattuale;



b) con riferimento alle commissioni di intermediazione, che l'art. 14 del regolamento contrattuale indica lo specifico criterio di rimborso, prevedendo il ristoro a favore del cliente degli oneri soggetti a maturazione nella misura di euro 4,00 per rata non scaduta; e, pertanto, con il conteggio estintivo, è già stato riconosciuto al ricorrente l'importo di euro 244,00;

c) con riferimento alle commissioni bancarie e alle spese di istruttoria, che trattasi di costi *up front* e, quindi, non rimborsabili *pro quota* in caso di estinzione anticipata;

d) con riferimento al premio assicurativo, il proprio difetto di legittimazione passiva con la precisazione che la compagnia assicurativa si è resa disponibile a rimborsare al cliente l'importo di euro 103,80, calcolato secondo i criteri ed i termini negoziati e concordati tra le parti;

e) la non rimborsabilità degli interessi e delle spese di assistenza difensiva, attese sia la non necessità di rappresentanza professionale per il procedimento dinnanzi all'ABF sia la natura seriale della controversia nonché la mancanza di prova del lamentato danno.

DIRITTO

Il ricorso va parzialmente accolto. Esaminate le clausole in contestazione e le singole voci di oneri e costi ivi riportate, il Collegio rileva quanto segue.

Con riferimento alla domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni bancarie e di intermediazione, Il Collegio, in adesione al proprio consolidato orientamento, condiviso dagli altri Collegi, ritiene che le commissioni in questione vadano rimborsate, appunto, per la quota non maturata nel tempo poiché rappresentative di costi e oneri c.dd. *recurring* per il cliente-cedente. Le clausole contrattuali relative alle definizione pattizia della commissione in contestazione non espongono, difatti, in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi *up front* sia gli oneri e i costi *recurring* e, pertanto, sono da considerarsi "opache"; tali clausole sono altresì contrarie alla normativa di riferimento laddove stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125 *sexies* TUB; Accordo ABI-ANIA del 22.10.2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10.11.2009; Comunicazione della Banca d'Italia 07.04.2011; art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26.08.2015). Ciò premesso, il Collegio precisa che nel caso in esame – al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario in sede di conteggio estintivo pari a complessivi euro 244,21 – debbano essere restituiti al ricorrente, per le causali indicate, complessivi euro 4.112,28.

Quanto alla domanda di restituzione del premio assicurativo secondo il metodo proporzionale lineare, il Collegio - evidenziata la legittimazione passiva dell'intermediario (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6167/2014 in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa; cfr. legge n. 221/2012 e linee-guida riassunte nell'accordo ABI-ANIA del 22.10.2008) e tenuto conto dell'importo riconosciuto da quest'ultimo come dovuto, pari ad euro 103,80 – dispone che venga restituito al ricorrente, per il titolo indicato, l'importo di euro 115,80.

Riguardo la domanda di restituzione delle spese di istruttoria il Collegio, valutato il complessivo tenore delle clausole contrattuali in esame, reputa tale voce di costo come *up front* (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 11848/18) e, pertanto non rimborsabile; sì che la domanda deve essere rigettata.

Non può essere accolta infine, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, per la natura seriale delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

questioni sottoposte; ma anche, sotto il postulato profilo risarcitorio, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.228,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO